



PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL NOME E DEL LOGO AI PRODOTTI ARTIGIANALI

deliberazione consiglio direttivo 23 novembre 2006 n. 45

SOMMARIO

PREMESSA	PAG.3
ART.1 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	PAG.3
ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	PAG.4
ART.3 SOGGETTI BENEFICIARI	PAG.4
ART.4 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO	PAG.4
ART.5 REQUISITI OBBLIGATORI	PAG.5
ART.6 REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA	PAG.6
ART.7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE	PAG.6
ART.8 DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG.6
ART.9 ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE	PAG.6
ART.10 MODALITA' DI UTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO	PAG.7
ART.11 ETICHETTATURA DEL PRDOTTO ARTIGIANALE	PAG.7
ART.12 CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	PAG.8
ART.13 AZIONE DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO DEL PARCO	PAG.9
ART.14 ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	PAG.9
ART.15 MECCANISMI DI CONTROLLO	PAG.10
ART.16 INADEMPIMENTI	PAG.10
ART.17 NORMA DI RICHIAMO	PAG.11
ART.18 NORMA TRANSITORIA	PAG. 11
ALLEGATO 1 REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA	
ALLEGATO 2 MARCHIO DEL PARCO	
ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONVENZIONE	
ALLEGATO 4 RICHIESTA DI CONCESSIONE	

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL NOME ED EMBLEMA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA AI PRODOTTI ARTIGIANALI

PREMESSA

- A) Ai sensi dell'art.14 comma 4 della legge n.394/1991 nonché del d.P.R. 5 giugno 1995, l'Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio attraverso la concessione d'uso del proprio nome ed emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità;
- B) Al fine di promuovere e sostenere le risorse ed i processi produttivi presenti nell'area protetta, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha aderito al "Progetto Marchi d'Area" promosso da Italia Lavoro s.p.a. al tramite di stipula di apposita convenzione in data 29 luglio 2005;
- C) L'obiettivo che il suindicato progetto persegue è quello di incrementare i livelli occupazionali nei settori della produzione, tracciabilità e diffusione dei prodotti, servizi ed attività presenti nel territorio attraverso la realizzazione di un marchio collettivo d'area di qualità che soddisfi:
 - 1) esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia all'ecosistema globale sia alla specificità del territorio del Parco;
 - 2) esigenze di sostenibilità sociale ed economica sia dell'utente-fruttore sia della comunità locale;
 - 3) esigenze di miglioramento della qualità dell'offerta dei prodotti, servizi ed attività locali.
- D) In attuazione di quanto appena illustrato, l'Ente Parco con deliberazioni Consiglio Direttivo n.54/2005, nn.22,24 del 2006 ha approvato il regolamento quadro per la concessione d'uso del proprio nome ed emblema ed i regolamenti attuativi per la concessione del marchio ai prodotti agroalimentari, alle attività ricettive e di ristorazione.

ART. 1 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

I prodotti artigianali, i relativi processi di lavorazione e le materie prime impiegate per i quali si richiede la concessione dell'emblema e della denominazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga devono essere realizzati all'interno dell'area protetta e riconducibili alle tradizioni artigianali locali.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, emanato in attuazione del regolamento quadro richiamato in premessa, disciplina la concessione d'uso del nome e dell'emblema del Parco a prodotti locali derivati dall'impiego di tecniche di lavorazione artigianale così come classificata ed individuata dalle disposizioni normative previste dalla legislazione vigente in materia.

ART.3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I concessionari del marchio del Parco, in forza di quanto previsto dall'art.4 del regolamento quadro in premessa richiamato, possono essere le imprese artigiane, in forma singola ed associata, che ricadono nella definizione di micro imprese e di PMI della CE

2. Tali soggetti devono soddisfare le condizioni ed i requisiti di onorabilità prescritti dall'art.4 del regolamento quadro per la concessione d'uso del nome ed emblema del Parco che, sebbene non trascritto, deve intendersi nel presente articolato integralmente richiamato.

ART.4 – CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

1. Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti devono dimostrare il possesso al momento della richiesta dei requisiti di seguito indicati:

- a) requisiti obbligatori di cui all'art. 5.
- b) Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica secondo le modalità e prescrizioni di cui all'art.6.

2. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dalla produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3. La istanza per la concessione dell'emblema e del nome del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga deve essere, altresì, corredata da una scheda che contenga l'esatta identificazione del prodotto artigianale e del processo di lavorazione nonché la descrizione dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche del prodotto;
- b) la specificità del prodotto finale ed in particolare la descrizione dei processi di produzione con riferimento all'uso di materie prime locali;
- c) il possesso di almeno cinque dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all'art. 5 ed allegato 1 del presente regolamento.
- d) un piano di miglioramento nel quale sia previsto, con scadenze temporali stabilite nell'arco di tempo del triennio di concessione, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all'atto di richiesta della concessione, il cui numero, alla scadenza della concessione, non può essere inferiore a quattro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati con detto piano di miglioramento costituisce condizione necessaria per il rinnovo della

concessione. La verifica dell'attuazione del Piano di miglioramento avviene in maniera congiunta Ente Parco – concessionario, sulla base di una relazione finale predisposta dal concessionario entro 60 giorni dalla scadenza del termine della concessione. E' in facoltà dell'Ente Parco procedere a verifiche congiunte intermedie rispetto alla valenza triennale del marchio al fine di pervenire al soddisfacimento dei comuni interessi delle parti. E', altresì, in facoltà dell'Ente Parco affidare ad un soggetto terzo le attività di verifica del piano di miglioramento di che trattasi;

- e) una relazione in ordine al sistema di controllo interno del mantenimento della specificità del prodotto di cui al punto b) del presente articolo.

4. Le eventuali certificazioni di qualità di organismi terzi relative alla specificità del prodotto artigianale sostituiscono la documentazione di cui al punto b) del presente articolo.

ART.5 REQUISITI OBBLIGATORI

1. Nel richiamare le condizioni di accesso al marchio prescritte nell'art. 4 del regolamento quadro per la concessione d'uso del nome ed emblema del Parco di cui in premessa e nell'art.4 che precede, il soggetto richiedente deve, a pena di inammissibilità della richiesta, possedere alla data della domanda i seguenti requisiti:
 - a) la struttura sede dell'attività artigianale deve essere in regola con la normativa urbanistico-edilizia vigente;
 - b) la sede dell'attività artigianale, il processo di produzione ed il prodotto finale devono rispettare le disposizioni normative vigenti relative al settore di appartenenza, ivi compresa la normativa in tema di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro;
 - c) si devono possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative e comunque tutti i requisiti prescritti dalla legislazione vigente ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività artigianale viene esercitata oltre al rispetto delle norme relative alla categoria economica di appartenenza;
 - d) L'attività deve essere esercitata in conformità alle prescrizioni di cui alla legge n.394/1991, d.P.R. 5 giugno 1995 e agli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del regolamento quadro richiamato in premessa nonché osservare le direttive impartite dall'Ente Parco per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale esistente.
 - e) Deve essere previsto un sistema di controllo interno del mantenimento della specificità del prodotto con particolare riferimento all'uso di materie prime locali.

ART.6 REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA

1. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, indicati nell'allegato 1 del presente regolamento, sono relativi all'adozione, da parte del soggetto richiedente, di misure volte a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'attività artigianale e del relativo prodotto finale per il quale si chiede la concessione del marchio, avuto riguardo all'ambiente globale e locale e soprattutto alla specificità del territorio e della comunità locale del Parco.
2. Tale misure devono risultare già adottate al momento di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente per ottenere il marchio deve possedere complessivamente almeno cinque dei requisiti indicati nell'allegato 1 come prescritto nell'art.4 comma 3 lett.c) che precede.
4. Il soggetto richiedente deve, altresì, impegnarsi a perseguire, in conformità a quanto indicato nel piano di miglioramento di cui all'art. 4 comma 3 lett. d) che precede, alla scadenza del triennio di concessione, almeno altri quattro requisiti di cui all'allegato 1.

ART.7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

I soggetti richiedenti la concessione del marchio acquistano il diritto d'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione ed a seguito di stipula di apposita convenzione di cui al seguente art. 11.

ART.8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha durata triennale a far data dalla stipula della convenzione di cui all'art.11 ed è rinnovabile previa richiesta del concessionario e verifica della sussistenza e mantenimento dei requisiti di cui agli artt.4 e 5 che precedono.

ART.9 – ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

1.In forza di quanto previsto nell'art. 7 del regolamento quadro in premessa specificato, il concessionario deve versare all'Ente Parco, in sede di stipula della convenzione, un corrispettivo per la concessione che viene di seguito predeterminato secondo il volume del fatturato relativo all' attività nel triennio antecedente la presentazione della domanda

	<i>Fatturato aziendale medio dell'ultimo triennio in Euro</i>				
Attività	fino a 20.000,00	da 20.000,00 a 35.000,00	Da 35.000,00 a 70.000,00	da 70.000,00 a 150.000,00	oltre 150.000,00
Diritto-Contributo annuo	€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00

2.Tali importi sono da intendersi al netto di IVA (20%).

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto, avviene contestualmente alla firma della Convenzione e, successivamente, con cadenza annuale;

4. L'entità del corrispettivo è aggiornata annualmente dalla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco.

ART.10 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO

1. L'emblema e la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga devono essere utilizzate nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento quadro sopra richiamato.

2. Il marchio deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che sono indicate dal Parco.

3. E' vietato esporre, propagandare o comunque utilizzare in alcun modo riproduzioni dell'emblema del Parco anche solo parzialmente difformi rispetto alle indicazioni di cui al comma precedente del presente articolo.

4. A fronte dell'utilizzo di riproduzioni difformi come sopra specificato, l'Ente intima al concessionario di porre fine immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della lettera di diffida a tale utilizzo.

5. Il concessionario può utilizzare l'emblema esclusivamente per promuovere il prodotto artigianale per il quale la concessione è stata ottenuta.

6. Il concessionario non può utilizzare l'emblema:

- per la promozione di attività e/o prodotti differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
- per strutture diverse da quelle indicate come sede dell'attività per il quale la concessione è stata rilasciata;
- per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura per i quali non è stata richiesta la concessione del marchio;
- per promuovere eventuali attività condotte da terzi ovvero prodotti di terzi presenti all'interno della struttura ove si espleta l'attività artigianale.

ART.11 – ETICHETTATURA DEL PRODOTTO ARTIGIANALE

1. Il prodotto per il quale è rilasciata la concessione del marchio dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti artigianali, uno spazio su cui riportare la denominazione e l'emblema del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il codice di autorizzazione.

2. Le regole sulla posizione e dimensioni dell'emblema e della denominazione del Parco saranno riportate nella convenzione di concessione che si andrà a stipulare.

ART.12 CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La convenzione disciplina, in attuazione del presente regolamento nonché del regolamento quadro di cui in premessa, le caratteristiche della concessione, i diritti e gli obblighi conseguenti e le caratteristiche grafiche di utilizzo dell'emblema.

2. Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario che si impegna a non usare l'emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga :

- a. per scopi contrari alla legge;
- b. in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco così come individuate dalla Legge n.394/1991 e d.P.R. 5 giugno 1995 o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale.
- c. Per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
- d. In azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dall'Ente Parco;
- e. Alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
- f. In modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
- g. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.

3. Il concessionario si obbliga altresì:

- a. A non dare in concessione o subconcessione l'emblema o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a soggetti terzi sotto qualunque forma o denominazione.
- b. A non depositare marchi o contrassegni propri in tutto o in parte confondibili con l'emblema o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- c. Ad operare nel rispetto dell'ambiente, seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività e ad standards di progressivo miglioramento della qualità del prodotto.
- d. A non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
- e. A promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco.
- f. A tenersi aggiornato circa le attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative dell'Ente relativamente alla promozione dei prodotti, servizi ed attività locali, impegnandosi a prestare, per quanto possibile, un'attività di partecipazione.
- g. A rendere disponibile ai propri utenti ed a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e divulgativa, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione del marchio, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica locale.
- h. A rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività artigianale e sul prodotto che ottiene l'utilizzo del marchio per cooperare alla promozione del territorio e delle tradizioni locali.

- i. Ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali l'emblema e/o denominazione è stato concesso e che curi i rapporti con il Parco.
 - j. Ad utilizzare per la pubblicità e la promozione del prodotto artigianale che ha ottenuto il marchio, insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario e/o altri materiali promozionali che non contrastino con le prescrizioni di cui al presente regolamento ed al regolamento quadro più volte specificato e, comunque, previa autorizzazione espressa del Parco.
 - k. Ad assicurare nell'esercizio artigianale la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo relativo al Parco nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell'ambito territoriale di riferimento del marchio d'area (ad esempio, informazione sui musei, eventi etc.).
4. Oltre a ciò, la convenzione contiene:
- a) il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema del Parco;
 - b) le modalità di utilizzazione grafica della denominazione e dell'emblema anche ai fini della promozione del Parco;
 - c) la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del concessionario riportata all'art.15;
 - d) il termine di scadenza e le procedure per il rinnovo della concessione;

ART.13 AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO DELL'ENTE PARCO

1. Il Parco contribuisce ad informare i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, circa le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno del Parco nonché dei progetti, delle iniziative e dei servizi forniti dallo stesso.

2. Il Parco pubblicizza le attività, servizi e prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio mediante strumenti di comunicazione a disposizione ed in particolare:

- realizzando una banca dati di tali attività, servizi e prodotti disponibile sul sito internet del Parco;
- attraverso il materiale promozionale, pubblicazioni ed inserzioni su riviste specifiche;
- nell'ambito di iniziative, attività e progetti promossi dal Parco.

ART. 14 ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione all'utilizzo del marchio viene rilasciata dal Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria delle richieste nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt.4 e 5, da effettuarsi in contraddittorio

endoprocedimentale con il soggetto interessato, viene effettuata dal responsabile del procedimento nominato dal Direttore nell'ambito del servizio competente.

2. La procedura per il rilascio della concessione prevede, in particolare, le seguenti fasi:

- istruttoria delle domande di concessione d'uso dell'emblema e della denominazione del Parco;
- valutazione della documentazione prescritta dagli artt. 4, 5 e 6 che precedono ed in particolare della scheda tecnica attestante le caratteristiche del prodotto, la tracciabilità ed il processo di produzione ed il Piano di miglioramento;
- predisposizione della convenzione di cui all'art. 11 tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il soggetto richiedente la concessione;
- (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.

ART. 15 MECCANISMI DI CONTROLLO

1. Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario deve mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata ovvero rinnovata nonché consentire al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di effettuare gli eventuali controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti anche con l'accertamento "in loco" mediante accesso diretto alla struttura dove viene esercitata l'attività artigianale e realizzato il prodotto che ha ottenuto il marchio del Parco.

2. L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può demandare il sistema di controllo di cui al comma che precede anche ad un soggetto terzo. In tale caso, il concessionario è obbligato a consentire al soggetto terzo, preposto dal Parco per attuare il sistema di controllo, l'accesso diretto alle strutture e la verifica dei requisiti che il prodotto artigianale deve osservare per ottenere e conservare il marchio del Parco.

ART. 16 INADEMPIMENTI

1. In caso di violazioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nel regolamento quadro richiamato in premessa, il Parco, oltre alle sanzioni di cui alla legge n. 394/1991 e s.m.i., può adottare le seguenti misure:

- a) Per gravi inadempimenti specificati nella seguente lett. c), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della concessione comporta, per l'ex concessionario, la perdita del diritto all'uso della denominazione e dell'emblema del Parco ed il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro e non oltre 90 giorni, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso o la denominazione compaiono. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del parco.
- b) In tutti gli altri casi di inadempimento, rispetto agli obblighi previsti nel presente regolamento, nel regolamento quadro e nella convenzione, il Parco provvede a darne comunicazione al concessionario, intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione.

- c) Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 1 lett.a) si ritengono inadempimenti gravi:
- a) non aver rispettato gli impegni di cui all'art.11 comma 2 lett.a),b),c),d),e) f),g) e comma 3 lett.a),b).

ART.17 NORMA DI RICHIAMO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiama il regolamento quadro per la concessione d'uso dell'emblema e della denominazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

ART.18 - NORMA TRANSITORIA

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano per il prodotto artigianale la denominazione o l'emblema del Parco senza autorizzazione, devono presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dal presente articolato.

2. In caso di accertata inottemperanza all'obbligo di adeguamento prescritto dal comma che precede, l'Ente Parco intima la immediata cessazione dell'uso del nome e/o emblema del Parco nonché impone il ritiro dalla circolazione, entro e non oltre 90 giorni, di tutto il materiale che contenga il nome e/o l'emblema del parco apposto senza autorizzazione dell'Ente concedente.

Allegato 1 requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica

Aspetti generali

Requisiti				
1. Vendita ed esposizione di prodotti locali e PNDGML				
1.1 L'esercizio partecipa a iniziative del PNDGML?	SI NO			
1.2 Nell'esercizio sono reperibili prodotti collegabili all'area PNDGML come prodotti tipici?	SI NO			
1.3 E' previsto per questi prodotti uno spazio espositivo appositamente dedicato?	SI NO			
2. Comunicazione e sensibilizzazione				
2.1 E' prevista la formazione di dipendenti ed eventuali collaboratori su tematiche afferenti l'area protetta?	SI NO			
2.2 E' prevista l'informazione a fornitori e clienti sui temi e contenuti inerenti il PNGML?	SI NO			
2.3 Sono presenti pubblicazioni sui luoghi da visitare, servizi disponibili, percorsi naturali, culturali, storici e di attività del PNGML?	SI NO			
2.4 E' prevista la partecipazione e il supporto ad eventi tesi alla riqualificazione e valorizzazione di ambiente e cultura?	SI NO			
3. Piano di miglioramento				
3.1 L'azienda redige ogni anno un piano di miglioramento delle prestazioni ambientali?	SI NO			

Realizzazione dei prodotti

Requisiti				
1. Materiali				
1.1 La realizzazione del prodotto è prevista con materie prime riciclabili e riutilizzabili o con prodotti ecocompatibili (ex.ecolabel) ?	SI			
	NO			
1.2 Il prodotto è realizzato con materie prime rinnovabili	SI	NO		
1.3 la realizzazione del prodotto prevede una bassa pericolosità e tossicità dei materiali utilizzati	SI			
	NO			
1.4 La realizzazione del prodotto prevede l'utilizzo di energie alternative	SI			
	NO			
1.5 Vengono seguiti altri criteri ecologici in sede di realizzazione	SI	NO		
2. Funzioni e durata del prodotto				
2.1 Il prodotto ha un basso impatto ambientale	SI	NO		
2.2 Il prodotto è riciclabile rispetto al fine ciclo di vita	SI	NO		
2.3 Il prodotto è utilizzato per più funzioni	SI	NO		

Ecogestione ambientale

Requisiti				
1. Energie alternative				
1.1 Dotazione di un piano energetico	SI	NO		
1.2 L'impianto di riscaldamento è dotato dispositivi automatici e termostatici	SI	NO		
1.3 Dotazioni per l'isolamento termico	SI	NO		
1.4 Dotazioni di lampade a risparmio energetico	SI	NO		
1.5 Dotazioni di elettrodomestici a risparmio energetico	SI	NO		
1.6 Dotazioni di pannelli fotovoltaici	SI	NO		
1.7 dotazioni di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti	SI	NO		
2. Smaltimento acque e approvvigionamento idrico				
2.1 Sono utilizzati strumenti per il risparmio e controllo idrico (aeromiscelatori e dispositivi di arresto, rubinetti, docce, tubi, wc)	SI	NO		
3. Pulizia ed igiene				
3.1 Utilizzo di detersivi biodegradabili ed ecocompatibili per la pulizia della struttura (ex. prodotti consigliati ecolabel)	SI	NO		
3.2 Utilizzo di asciugamani o salviette di carta riciclata e non sbiancata chimicamente	SI	NO		
3.3 Utilizzo di carta igienica ecologica (ex. Prodotti consigliati ecolabel)	SI	NO		
4. Sistemi di controllo degli impatti				
4.1 L'azienda è dotata di un (SGA) Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14000 o EMAS ? (in caso affermativo nel SGA saranno ricompresi tutti i successivi punti del requisito 4)	SI	NO		
4.2 L'azienda è dotata di un sistema di controllo degli scarichi nel suolo	SI	NO		
4.3 L'azienda è dotata di un sistema di controllo degli scarichi nell'acqua	SI	NO		
4.4 L'azienda è dotata di un sistema di controllo delle emissioni in atmosfera	SI	NO		
4.5 L'azienda è dotata di un sistema di controllo per il contenimento dell'inquinamento acustico	SI	NO		
4.6 L'azienda ha un sistema di gestione dei rifiuti	SI	NO		

Allegato 2



Allegato 3

Schema di convenzione tra l'Ente Parco ed il soggetto richiedente la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran

1.1 Sasso e Monti della Laga

L'anno, il giorno....., presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Assergi (L'Aquila), Via del Convento

tra

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nella persona del Direttore,, nato a..... (.....) il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito denominato "Ente Parco";

e

il Sig., nato a..... il e residente a....., in (C.F.), nella sua qualità di legale rappresentante della

Premesso che:

- l'Ente Parco, ai sensi dell'art.14 della legge quadro sulle aree protette n° 394/1991 intende promuovere l'utilizzo del Nome e del logo del Parco alle attività, prodotti e servizi presenti nel territorio; a tal fine l'Ente Parco ha predisposto un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Delibera n°../06 delche disciplina le condizioni di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;

che la società/Ditta/Cooperativa

-
- ha presentato domanda di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
 - ha preso visione e accettato per iscritto i contenuti del Regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo, del regolamento attuativo con i relativi allegati, del Manuale per la gestione del logo ;
 - ha inviato all'Ente Parco la documentazione richiesta;

che le risultanze dell'audit del parco ovvero di parte terza hanno prodotto esito positivo;

che l'istruttoria effettuata dagli organismi competenti ha dato esito positivo come risulta dalla Determinazione n° ____ del __/__/____ adottata dal Direttore dell'Ente Parco.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1.2 Art.1

1.3 Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la concessione alla Società/Ditta/Cooperativa dell'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alle condizioni qui di seguito specificate.

1.4 Art. 2

1.5 Identificazione del concessionario e del prodotto- attività o servizio

1. IL CONCESSIONARIO ED IL PRODOTTO AUTORIZZATO SONO IDENTIFICATI CON UN CODICE NUMERICO, IN CUI LE PRIME TRE CIFRE INDICANO IL CONCESSIONARIO, LE SECONDE TRE IL PRODOTTO AUTORIZZATO, LE ULTIME DUE L'ANNO DI RILASCIO.

Codice assegnato: ____/____/____ per:
Codice assegnato: ____/____/____ per:
Codice assegnato: ____/____/____ per:

2. Per concessionario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ovvero nel Comune che ha stipulato con il Parco il Patto di Associazione;
3. Il prodotto si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco, dal regolamento attuativo per la concessione del marchio al prodotto artigianale, da Manuale per la gestione del logo, a seguito della verifica ispettiva così come stabilito dal Regolamento in premessa richiamato.

1.6 Art. 3

1.7 Impegni del Concedente

1. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, verifica e garantisce che l'uso del nome e del logo del Parco avvenga in osservanza di quanto espressamente previsto nel manuale di gestione e nel regolamento di cui in premessa.
2. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti, attività e servizi a cui è stato concesso l'uso del nome e del logo del Parco, nel quale, per ogni prodotto, attività o servizio, viene identificato anche il concessionario.
3. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il beneficiario.
4. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a tutelare i concessionari dell'uso del nome e del logo da eventuali usi non consentiti degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

1.8 Art. 4

1.9 Impegni del Concessionario

1. Il Concessionario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante che, in particolare, garantisce che l'uso del nome e del logo del Parco avvenga nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del parco, dal regolamento attuativo per e dal manuale di gestione specificati in premessa.
2. E' fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, ancorché successori a titolo particolare, in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.
3. Il concessionario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.

4. Il Concessionario si impegna ad informare immediatamente il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dell'eventuale:
- Interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
 - Variazione del legale rappresentante;
 - Variazione della ragione sociale;
 - Variazione significativa del metodo produttivo.
- 5..L'emblema deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che sono indicate dal Parco come riportate nell'allegato a far parte integrante della presente convenzione.
- 6..E' vietato esporre, propagandare o comunque utilizzare in alcun modo riproduzioni dell'emblema del Parco anche solo parzialmente difformi rispetto alle indicazioni di cui al comma precedente del presente articolo.
- 7..A fronte dell'utilizzo di riproduzioni come sopra difformi, l'Ente procede a diffidare il concessionario dal porre fine immediatamente e comunque non oltre quindici giorni , a tale utilizzo.
- 8..Il Parco si riserva comunque, in presenza di preventiva richiesta da parte del soggetto interessato, di valutare eventuali modalità di utilizzo dell'emblema non rispondenti alle indicazione predette.
- 9..Il concessionario può utilizzare l'emblema esclusivamente per promuovere il prodotto per il quale la concessione è stata ottenuta.
- 10..Il concessionario non può utilizzare l'emblema:
- per la promozione di prodotti differenti da quello per il quale ha ottenuto la concessione;
 - per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
 - per promuovere eventuali attività condotte da terzi all'interno della struttura.
11. Il concessionario si impegna a non usare l'emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga :
- h. per scopi contrari alla legge;
 - i. in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale.
 - j. Per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
 - k. In azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dall'Ente parco;
 - l. Alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
 - m. In modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
 - n. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.
- 12..Il concessionario si obbliga altresì:
- l. A non depositare marchi o contrassegni propri in tutto o in parte confondibili con l'emblema o la denominazione del Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga.
 - m. Ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività e ad standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio secondo il Piano di cui al precedente art.8.
 - n. A non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
 - o. A promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco.

- p. A tenersi aggiornato circa le attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative dell'Ente relativamente alla promozione del sistema turistico, impegnandosi a prestare, per quanto possibile, un'attività di partecipazione.
- q. A rendere disponibile ai propri utenti e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e divulgativa, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione dell'emblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione e il carico degli oneri della realizzazione sono definite dalla convenzione di concessione.
- r. A rendersi disponibile a fornire informazione sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa ed alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dal Parco.
- s. Ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali l'emblema e/o denominazione è stato concesso e che curi i rapporti con il parco.
- t. Ad utilizzare per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, materiali promozionali) contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità del parco e del presente regolamento.
- u. Ad assicurare, nell'esercizio dell'attività, la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo relativo al Parco, nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell'ambito territoriale di riferimento dell'emblema (ad esempio, informazione sui musei, eventi etc.) e che siano concessionarie dell'emblema del parco.

1.10 Art. 5

1.11 Modalità per l'utilizzo del nome e del logo del Parco

1. L'uso del nome e del logo del Parco può essere riportato esclusivamente sui prodotti autorizzati di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nei Regolamenti richiamati.
2. Il concessionario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome ed il logo del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell'uso del nome e del logo.
3. L'utilizzo del nome e del logo del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il concessionario non riceva espressa autorizzazione da parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

1.12

1.13 Art. 6

1.14 Risoluzione anticipata della convenzione

1. L'Ente Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nei Regolamenti richiamati e nel Manuale di Gestione, ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario e quindi al risarcimento del danno ai sensi di legge.
2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
3. La risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.
4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri beneficiari dell'uso del nome e del logo del Parco.

1.15 Art. 7

1.16 Recesso

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte recedente dovrà versare all'altra entro dieci giorni dal recesso la somma di € a titolo di penale .

1.17

1.18 Art. 8

1.19 Effetti della cessazione della convenzione

Dal momento della cessazione del presente contratto, al concessionario è fatto divieto di usare o permettere di usare il nome e/o il logo del Parco concedente.

Art.9

1.19.1 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo di raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell'Ente concedente della permanenza dei requisiti prescritti a carico del concessionario nei Regolamenti e nel Manuale sopra richiamati.

1.20 Art. 10

1.21 Corrispettivo d'uso

Il concessionario si impegna ad erogare al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nei modi e nelle forme previste dai Regolamenti in allegato, il corrispettivo annuale di €
.....

1.22

1.23 Art. 11

Modifiche della convenzione

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

1.24 Art.12

1.25 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al Regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco, al regolamento attuativo per la concessione del marchio ai prodotti artigianali, al Manuale di gestione d'uso nonché alle disposizioni in materia di obbligazioni previste nel codice di rito.

1.26

1.27 Art. 15

1.28 Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata i seguenti allegati:

1. regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
2. regolamento attuativo.....
3. manuale di gestione
4.

1.29 Art. 16

1.30 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente il Foro di L'Aquila.

Letto, approvato e sottoscritto
Assergi il

1.30.1.1II Coordinatore tecnico-amministrativo dell'Ente Parco Nazionale

1.30.2 Il Concessionario della Laga

del Gran Sasso e Monti

.....
.....

RICHIESTA DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Ai sensi del Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO N. 00/06 DEL _____

1.31

1.32 Soggetto proponente

<i>1.32.1</i>		
<i>1.32.2 Ragione sociale</i>		
Partita IVA:		
Sede Legale		
Città		
Via	n.civico	
Cap.	Prov.	
Tel.	Fax	Email

Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)		
Città		
Via	n.civico	
Cap.	Prov.	

Rappresentante legale		
Nome	Cognome	Codice Fiscale
Referente della ditta per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga		
Nome	Cognome	Codice Fiscale

1.33

1.34 Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, richiede l'uso del logo e della denominazione del Parco per l'attività e dichiara che:

1.35 1) il prodotto artigianale per il quale viene richiesto l'uso del marchio, è ottenuto nel rispetto dei requisiti prescritti nel regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco, nel regolamento attuativo per la concessione del marchio ai prodotti artigianali, nel relativo manuale di gestione;

1.36 2) ha preso visione ed accetta i contenuti del Regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del regolamento attuativo per la concessione dei prodotti artigianali, del relativo Manuale per la gestione del logo e della convenzione di concessione.

SI allega alla presente la documentazione richiesta dal regolamento attuativo per la concessione del marchio del Parco ai prodotti artigianali:

1.
2.
3.
4.
5. Regolamento quadro per la concessione dell'uso e del nome del logo controfirmato per accettazione;
6. Regolamento attuativo per i prodotti artigianali controfirmato per accettazione;
7. Convenzione di concessione controfirmata per accettazione.

**IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA INFINE A DARE LIBERO ACCESSO AL
PERSONALE DELL'ENTE E/O DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO PER L'AUDIT
DI INGRESSO E DI MANTENIMENTO.**

IN ATTESA DI RISCONTRO

Il Rappresentante
Legale
.....
.....